



COMUNE DI MONTEBELLO JONICO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

IL SINDACO

Palazzo Comunale - Piazza Municipio - 89064 Montebello Jonico (RC)
Tel: 0965.779025 / 779006 - fax 0965.786040
C.F. / P.I. : 00710360801 -- PEC: protocollo.montebello@asmepec.it
Sito istituzionale - <http://www.comune.montebellojonico.rc.it>

Ordinanza n. 30, del 13.5.2019

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

Disposizioni a tutela della pubblica incolumità, con interdizione delle seguenti aree site all'interno dell'agglomerato industriale di Saline Joniche e del neo-formato arenile:

- a) foglio 67, particella 259;
- b) foglio 67, particella 270;
- c) foglio 67, particella 11 (porzione);
- d) foglio 67, particella 143 (porzione);
- e) foglio 67, particella 138 (solo parte a terra);
- f) neo formato arenile antistante le particelle 270, 259 e 11;
- g) foglio 67, particella 264;
- h) foglio 67, particella 265;
- i) foglio 67, particella 266;
- j) foglio 67, particella 267;
- k) foglio 67, particella 268;
- l) foglio 67, particella 269;
- m) foglio 67, particella 271;
- n) foglio 67, particella 131.

IL SINDACO

Nelle sue funzioni di Autorità Comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza

Premesso che:

le aree in argomento ricadono all'interno dell'agglomerato industriale di Saline Joniche, ossia all'interno dell'ex area della fabbrica della Liquichimica Biosintesi, i cui lavori di costruzione furono avviati all'inizio degli anni '70, con i fondi del cosiddetto "Pacchetto Colombo", che avrebbe dovuto promuovere la realizzazione di una serie di impianti industriali in Calabria. Negli anni successivi al fallimento industriale l'intera area industriale, oltre a vari passaggi di proprietà, ha subito un lento abbandono e un generale decadimento.

Considerato:

che le opere strutturali oggi attenzionati, si trovano in pessimo stato di conservazione;
che le aree in oggetto, allo stato odierno, a causa dell'erosione costiera anche se costituiscono un vero e proprio tratto di arenile, ricadono all'interno di un'area industriale denominata "agglomerato industriale di Saline Joniche" pianificate con PRT (Piano Regolatore Territoriale) approvato dalla Regione Calabria in data 29.10.1973, con D.P.G.R. n. 83, pubblicato sul B.U.R. n. 37, del 16.11.1973.

Ritenuto:

l'effettivo lo stato di pericolo.

Vista:

la comunicazione della Delegazione di Spiaggia – Guardia Costiera Melito di Porto Salvo – Sezione Polizia Giudiziaria – Registro Ufficiale U. 0013073.02-04-2019, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 2.4.2019, con n. 4562, con la quale si invitava il predetto comune a partecipare congiuntamente ad altri enti, in data 4.4.2019, ad un "sopralluogo presso pontile pericolante sito in Saline Joniche frazione Montebello Jonico".

Visto:

l'esito del verbale di riunione effettuato in data 4 aprile 2019, dal quale si evince lo stato di pericolo delle opere a mare, costruite a suo tempo a servizio della fabbrica Liquichimica Biosintesi, e delle aree prospicente alle stesse opere.

Vista:

la relazione del Responsabile di Settore V Urbanistica e patrimonio del comune di Montebello Jonico, di cui prot. n. 5874, del 6.5.2019.

Vista:

la comunicazione della Prefettura di Reggio Calabria, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 16.4.2019, con n. 5188.

Considerato:

che sussiste l'esigenza di interdire le aree, meglio rappresentate in allegata planimetria [Allegato A], all'utilizzo al fine di garantire la pubblica incolumità.

Vista:

l'Ordinanza n. 8/2010, del 18.2.2010, emessa dalla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria.

Vista:

l'Ordinanza n. 6/2011, del 6.2.2011, emessa dalla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria.

Vista:

l'Ordinanza Sindacale n. 20, del 3.4.2019 - Disposizioni a tutela della pubblica incolumità, avente ad oggetto l'interdizione di alcune aree del porto di Saline Joniche.

Visti:

- l'art. 108, comma 1, punto c, del D.lgs. n. 112/98 e ss.mm.ii. che disciplina le funzioni e i compiti amministrativi dello Stato conferiti alle regioni ed agli enti locali;
- l'art. 6, del D.lgs. 2.1.2018, n. 1 "Codice della Protezione Civile" che attribuisce al Sindaco in qualità di autorità territoriali di protezione civile, le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni;
- l'art. 12, comma 5, del D.lgs. 2.1.2018, n. 1 "Codice della Protezione Civile" che attribuisce al Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti di cui all'art. 54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di prevenire ed eliminare grave pericoli per l'incolumità pubblica.

Visto:

il T.U.E.L., approvato con D.lgs. n. 267, del 18.8.2000, ed in particolare l'art. 54 recante "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e segnatamente il comma 4, ai sensi del quale, il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, "adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento, al fine di prevenire ad eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";

lo statuto Comunale;

Visti:

gli articoli 17,18,28, 30, 50, 62, 64 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione

RENDE NOTO

- che all'interno delle aree di cui in argomento, meglio individuate lungo la costa di Saline Joniche, posizionate all'interno dell'agglomerato industriale di Saline Joniche, insiste un potenziale pericolo per la pubblica incolumità dovuto al parziale cedimento dei pontili e al disfacimento delle opere pertinenziali degli stessi e alle altre opere di corredo, già appartenute alla ex fabbrica Liquichimica Biosintesi.
- che le aree sono identificabili all'interno del foglio 67, sviluppo Z, con le seguenti particelle 259, 270, 11 (porzione), 143 (porzione), 138 (solo parte a terra), neo formato arenile antistante le particelle 270, 259 e 11, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 271 e 131, per una superficie complessiva di circa 51.685 mq.

Ravvisata la necessità di stabilire specifiche misure di protezione civile

ORDINA

Art. 1 - L'INTERDIZIONE DELLE AREE IN ARGOMENTO, al transito pedonale e veicolare, fino al permanere delle condizioni di potenziale pericolo, come meglio indicate in epigrafe e nel suddetto paragrafo "Rende noto" e come meglio rappresentato nello stralcio planimetrico [Allegato A].

Art. 2 - Norme sanzionatorie e finali.

Nelle aree "industriali" oggetto di interdizione, qualora il fatto non costituisca più grave reato o diverso illecito amministrativo, i trasgressori saranno puniti ai sensi degli artt. 1112, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione ovvero dell'art. 650 del Codice Penale e

risponderanno in sede civile e penale ai danni arrecati a persone, animali o cose derivanti dal loro comportamento. L'Autorità Municipale si ritiene manlevata da ogni responsabilità conseguente al mancato rispetto della presente Ordinanza e di ogni altra norma.

Art. 3 – Deroghe ed esclusioni.

Sono esclusi dal divieto in questione:

- ✓ i mezzi terrestri e navali della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera e della Guardia di Finanza;
- ✓ i mezzi terrestri della Polizia Locale e di tutte le altre forze di polizia;
- ✓ ed il personale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Reggio Calabria e delle Forze di Polizia in servizio;
- ✓ le unità del servizio 118 o del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o adibite ad altro pubblico servizio che abbiano la necessità, non prorogabile, di accedere nelle aree in ragione delle finalità istituzionali perseguite;
- ✓ tutti coloro che vengano preventivamente autorizzati all'accesso temporaneo dei competenti uffici, limitatamente a tempi, modi e funzioni oggetto della stessa richiesta.

Art. 4 – Entrata in vigore.

La presente ordinanza entra in vigore con effetto immediato.

Dispone:

la comunicazione della presente ordinanza al Prefetto di Reggio Calabria, a tutte le Forze dell'Ordine presenti sul territorio, alla Regione Calabria – Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio, alla Città Metropolitana di Reggio Calabria – Settore 15 Difesa del Suolo e Salvaguardia delle Coste, alla Direzione Marittima Calabria della Capitaneria di Porto, alla Delegazione di Spiaggia di Melito Porto Salvo, al Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia-Calabria – Ufficio 6 Opere Marittime per la Calabria – Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (CORAP) e ai responsabili di tutti i Settori del comune di Montebello Jonico.

Il Comando di Polizia Locale, la Capitaneria di Porto, e tutte le Forze dell'Ordine di competenza sul territorio, sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza mediante pubblici avvisi, nonché tramite affissione all'Albo Pretorio on line per tutto il tempo di validità del provvedimento.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR competente entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

Il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e pertanto costituisce anche comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990.

Dalla residenza Municipale, 13 maggio 2019

Il Sindaco
Ugo Suraci
